

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA- ex imu)
ANNO 2023

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, **ha sostituito l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**
Le aliquote ILIA 2023 nel Comune di Povoletto, rimangono invariate rispetto alle aliquote IMU 2022. Attenzione cambiano i codici tributo!

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2023 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA).
 Inoltre con deliberazione consiliare n. 7 del 27.04.2023 sono state approvate le relative aliquote 2023 e confermati i valori di riferimento per le aree edificabili.

INDICAZIONI GENERALI

Per casi specifici si rimanda alla legge regionale n. 17/22 e al Regolamento ILIA approvato con delibera consiliare n. 6 del 27/04/2023.

IMMOBILE	ARTICOLO/COMMA DELLA L.R. 17/2022	ALIQUOTA %	CODICE TRIBUTO
abitazione principale o assimilata (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) ed una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7)	articolo 11, comma 1, lettera a)	Esente	
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Articolo 9, comma 1	0,40	5900
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Articolo 9, comma 2	0,86	5901
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°	Articolo 9, comma 3	0,86	5901
fabbricati rurali ad uso strumentale	Articolo 9, comma 4	0,10	5903
terreni agricoli (nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il Comune rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984)	Articolo 9, comma 5	0,76	5904
aree fabbricabili	Articolo 9, comma 6	0,86	5905
fabbricati strumentali attività economica	Articolo 9, comma 7	0,86	5906 per gli immobili gruppo catastale - D 5908 immobili diversi da immobili del gruppo catastale D
immobili diversi dai precedenti	Articolo 9, comma 8	0,86	5907 immobili non strumentali gruppo catastale D 5909 Altri immobili


VERSAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato solo utilizzando il modello F24.

Le scadenze per il versamento del dovuto sono:
prima rata in acconto entro il 16 giugno 2023
seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2023

Non si è tenuti al pagamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno sia inferiore a 12,00 euro. Il codice catastale per il Comune di Povoletto da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: G949

Sul sito internet del Comune www.comune.povoletto.ud.it è disponibile il portale per il calcolo in modo autonomo dell'imposta e la stampa del relativo modello F24 per il versamento.



DICHIARAZIONE ILIA/IMU

La dichiarazione può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

Nelle more dell'adozione del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione ILIA, i contribuenti possono continuare ad utilizzare i modelli di dichiarazione IMU nei casi ivi previsti.

Le modalità di inoltro rimangono le medesime:

- direttamente presso l'ufficio Tributi:
- a mezzo trasmissione telematica diretta con posta certificata PEC protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it
- a mezzo trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato e abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i. Si precisa che ogni dichiarazione dovrà essere inviata singolarmente.
- a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, con la dicitura "Dichiarazione IMU" oppure "Dichiarazione ILIA" sulla busta e l'indicazione dell'anno di riferimento.

L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì, venerdì: 10.00–12.30

martedì e giovedì 10-12.30 \16.30-18.00

Tel. 0432/664082 int. 5 int. 1 (Signora Cainero Cristina) email: tributi@comune.povoletto.ud.it

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)		
			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoaia, Magredis, Ravosa, Savorgnano (fogli Catastali: da 1 a 10 -12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35)	
Art.12	Sottozona A6 Aree Libere Edificabili ⁽¹⁾		40	30	
Art.13	Zone Territoriali Omogenee “ B ” Residenziali		60	50	
	Zone Territoriali Omogenee “ B/C – B convenzionate		40	30	
	Zone Territoriali Omogenee “ C ” Residenziali Di Espansione				
Art.14 (2)	1	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	65	55	
	2	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	20	15	
	Zone Territoriali Omogenee “ D2 ” Industriali-Artigianali D’Espansione				
Art.16 (2)	1	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	30	30	
	2	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	14	14	
	16.4	Zone Territoriali Omogenee “ D2 ” Industriali-Artigianali D’Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
		1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	30	30
		2	Piano Regolatore Particolareggiato NON Convenzionato	14	14
	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive D2/H2				
Art.19 (2)	1	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	40	40	
	2	Con opere d’urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	16	16	
Art.33	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA (D)		5		

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d’attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l’area d’involuppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- (2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI: Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l’edificazione.